



**COMUNE DI AIRASCA**  
(Città metropolitana di Torino)

# **REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31/03/2020

## **INDICE**

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Applicazione dell'aliquota – Soglia di esenzione

Articolo 3: Determinazione dell'aliquota

Articolo 4: Versamento

Articolo 5: Pubblicità del regolamento e degli atti

Articolo 6: Rinvio dinamico

Articolo 7: Tutela dei dati personali

Articolo 8: Rinvio ed altre disposizioni

Articolo 9: Entrata in vigore

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la quantificazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 2 – Applicazione dell'aliquota – Soglia di esenzione**

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss. mm. ii.

2. L'addizionale di cui al precedente comma non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 annui.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

### **Art. 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell' addizionale non può eccedere complessivamente quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'aliquota è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nell'esercizio precedente.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Art. 4 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 5 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa rendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 6 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 7- Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 8 – Rinvio ed altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

### **Art. 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore con il primo gennaio 2020 e sostituisce integralmente tutti quelli precedenti.

2. Il presente regolamento viene trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività unitamente alla relativa delibera di approvazione e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.